



Memoria UIL

DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7

Prima di tutto, la UIL vuole ringraziare Codesta Commissione per aver convocato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nell'ambito dell'esame del D.L. n. 11 del 2023.

Il Decreto-Legge n. 11 del 2023 recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 febbraio.

La UIL non condivide il contenuto del Decreto-Legge e le modalità, nonché le tempistiche, che hanno condotto alla sua emanazione. Il Bonus 110% per la ristrutturazione nell'edilizia ha prodotto in questi anni risultati indubbiamente positivi. È stato uno strumento fondamentale per rilanciare un settore che, nel passato recente, è stato in grande difficoltà e, oltre a ciò, tale misura ha altresì contribuito, in maniera significativa, alla crescita del Pil del Paese, per il 2021 e 2022, creando centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Alla luce dell'esperienza di questi anni, era certamente necessaria una riflessione per calibrare meglio l'utilizzo di questo strumento e sarebbe stato importante creare un confronto che, contrariamente, è mancato con le forze Sociali. A fronte dei rilevanti costi per lo Stato, va considerato che il Bonus 110% ha permesso che emergesse molto lavoro nero e tutto ciò si è tradotto nell'ottenimento di cospicue entrate per l'erario. Oltre a ciò, è opportuno sottolineare che, pur essendo consapevoli del complesso momento sociale, storico ed economico in cui versa il Paese, gli obiettivi ONU e UE sull'efficienza energetica e sulla sostenibilità ambientale impongono comunque una politica di sistema, per riqualificare il nostro patrimonio edile, pubblico e privato, tra i più vetusti in tema di energia del continente. In tal senso, il Bonus 110% ha risposto alle indicazioni dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali, rispetto al perseguimento degli obiettivi suindicati, mettendo in sicurezza il patrimonio immobiliare relativamente ai rischi sismici e idrogeologici molto elevati nel Paese e che sono causa ogni anno di danni per miliardi di euro ed esso ha altresì perseguito efficacemente l'opera di riqualificazione del patrimonio edile.

Rispetto al testo del Decreto-Legge, la Uil avanza le seguenti proposte di modifica.

È importante intervenire sul blocco delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi e gli sconti in fattura che, altrimenti, non operando distinzioni e non garantendo una effettiva transizione temporale, rischia danneggiare fortemente non solo un comparto, ma un'intera politica, sia economica che ambientale, con danni ingenti sia all'occupazione che alla crescita.

Si deve altresì dare immediata risposta rispetto ai circa 15 miliardi di euro "incagliati" sia tramite acquisto dei crediti da parte di soggetti/società pubbliche, che autorizzando il pagamento degli F24 da parte delle banche acquirenti.

Per il futuro va garantita la possibilità di assicurare strumenti finanziari con esclusivo riferimento ai redditi più bassi (ipotesi Isee fino a 30 mila euro), condomini popolari e incipienti (circa 7,8 milioni di italiani) che avrebbero, in caso contrario, evidenti difficoltà ad anticipare il 100% delle somme o, se incipienti, a godere finanche delle detrazioni.

Secondo una prima stima con un Isee di 30 mila euro si ridurrebbe di almeno il 60% l'esposizione sui crediti maturandi (quindi con un costo contabile intorno ai 11 miliardi l'anno), aggredendo in gran parte il patrimonio edile più vecchio ed energivoro, in particolare nelle periferie urbane.

Sono le persone con redditi più bassi (pensionati, precari, disoccupati, operai, famiglie numerose, ecc.), coloro i quali vivono nelle case e nei condomini più "difficili" ad avere maggiore necessità di interventi di riqualificazione edile.

In particolare, (fatti salvi i limiti di reddito sopra i 30 mila euro) si potrebbe prevedere, oltre al mantenimento della cessione del credito e sconto in fattura, anche la possibilità da parte di CDP e/o altri soggetti pubblici, di anticipare la restante parte delle somme non coperta dai vari tipi di incentivi, su prezzi predeterminati di mercato (al fine di evitare possibili speculazioni; esempio i prezzari regionali), da recuperare poi attraverso i risparmi in bolletta.

Per fare un esempio per un bonus 70% (efficienza energetica o antisismico) su lavori pari a 50 mila euro: è autorizzata per i redditi più bassi la cessione del credito/sconto in fattura per il 70% dell'importo lavori (35 mila euro), mentre viene anticipato da CDP il restante 30%, previo accordo con i proprietari (presenti e futuri) di cedere una quota del risparmio energetico a restituzione di quel 30% anticipato (si pagavano bollette 350 euro al mese, ora si potrebbero pagare 200, si continua a pagare magari 300 e quei 100 euro tornano a CDP, 15 mila euro pari a 150 rate), sul modello di una specie di ESCO pubblica.

Tutto ciò deve muoversi all'interno di uno scenario di percentuali di incentivo, modalità differenziate di erogazione, norme di conformità e misurazione del miglioramento energetico e sismico stabili per i prossimi dieci anni, al fine di garantire programmabilità e dare certezze a famiglie, imprese, lavoratori.

Come UIL, ci auguriamo che il Parlamento, nell'*iter* di approvazione del Decreto, valuti attentamente queste proposte e dia risposte nella direzione da noi indicata.

Analisi

Ad ogni modo, per entrare nell'esame del Provvedimento, il Decreto consta di tre articoli, il primo ha ad oggetto le modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77; il secondo articolo prevede le modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali, il terzo contempla l'entrata in vigore dello stesso: il 17 febbraio 2023.

Il D.L. n. 11 del 2023 comporta, in sostanza, un blocco delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi e degli sconti in fattura.

Sulla base di quanto già espresso, la *ratio* del decreto è quella di tutelare i conti pubblici che sono gravati da questa misura economicamente importante, tuttavia, è opportuno specificare che il blocco di cessioni di crediti e degli sconti in fattura si applicherà a partire dal 17 febbraio 2023, ovvero da quando è entrato in vigore il decreto medesimo.

In virtù di quanto disposto dal provvedimento, tutto ciò che attiene al passato resta confermato dalle precedenti disposizioni, contrariamente, per i lavori in essere si prevede una disciplina derogatoria che sia subordinata però a talune condizioni.

È opportuno specificare che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 11 del 2023, le pubbliche amministrazioni non possono acquistare i bonus e la responsabilità in solido dei cessionari viene meno, in presenza di alcune condizioni.

Oltre a ciò, vanno definiti gli interventi per i quali è in vigore, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il blocco delle cessioni e degli sconti in fattura. In tal senso, gli interventi interessati sono quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio, all'efficienza energetica, all'adozione delle misure antisismiche, al "bonus facciate", all'installazione degli impianti fotovoltaici, all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, al Superbonus.

Fermo restando il blocco suindicato, a decorrere dal 17 febbraio in poi, è stata prevista una disciplina transitoria, con relative eccezioni, per i lavori che sono già in essere.

Più nel dettaglio, è previsto che il blocco non vale per le opzioni relative alle spese che rientrano nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio:

- 1) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 2) per quegli interventi effettuati dai condomini per i quali risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- 3) per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici da cui risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per le altre tipologie di interventi edilizi, diversi dal Superbonus, il blocco non si applica per quegli interventi, per i quali, in data antecedente al 17 febbraio risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per cui non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo siano già iniziati i lavori; risulti regolarmente registrato il contratto

preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori (articolo 16-bis, comma 3 TUIR).

Una ulteriore rilevante misura prevista nel Decreto in esame ha ad oggetto l'esclusione della responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi, in presenza di alcune condizioni. Più in particolare, attraverso tale provvedimento si vogliono liberare i crediti considerati bloccati, "incagliati".

Infatti, si è sovente verificato che, per paura di un coinvolgimento in tema di responsabilità da parte dei cessionari, i crediti vengono, da questi ultimi, rifiutati all'atto dell'acquisto rimanendo così internamente a committenti o fornitori.

In particolare, il Decreto in esame prevede che, pur restando ferme le ipotesi di dolo, non vi sia concorso nella violazione e quindi responsabilità in solido da parte del cessionario o del fornitore che abbia applicato lo sconto, se costoro dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

1) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

2) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;

3) visura catastale *ante operam* dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

4) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

5) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati di legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

6) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

7) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei già menzionati documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;

8) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;

un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia.

Si rileva che tale esclusione riguarda anche i cessionari, non consumatori finali, che hanno un conto corrente attivo con la banca.

In tal caso, è sufficiente che questi soggetti si facciano rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.

Inoltre, viene specificato che la mancanza della suddetta documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.